

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTI ALLOGGIO PER STUDENTI E STUDENTESSE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI.

CAPITOLATO TECNICO

Indice

Articolo 1 - PREMESSA

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 3 - DURATA DELL'APPALTO

Articolo 4 - VALORE DELL'APPALTO

Articolo 5 - DESCRIZIONE, CONDIZIONI MINIME E CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 6 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Articolo 7 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI, RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC

Articolo 8 - GARANZIA DEFINITIVA

Articolo 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Articolo 10 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 12 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Articolo 13 - PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Articolo 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 15 – ONERI DELLA SICUREZZA

Articolo 16 - RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Articolo 17 - SPESE CONTRATTUALI

Articolo 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Articolo 19 - RINVIO AD ALTRE NORME

Articolo 1 - PREMESSA

1. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, di seguito denominata Università, per rispondere all'esigenza di alloggi per gli studenti e le studentesse, intende procedere all'individuazione di un soggetto che metta a disposizione posti alloggio arredati in apposita struttura immobiliare e provveda all'erogazione dei servizi connessi all'accoglienza degli studenti e delle studentesse assegnatari del posto alloggio.

Articolo 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Università intende affidare, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023, il servizio di posti alloggio alle condizioni di cui al presente Capitolato.
2. L'Appalto comprende le seguenti attività:
 - a. messa a disposizione presso apposita struttura di un numero di 30 posti alloggio arredati;
 - b. erogazione dei servizi di accoglienza per la fruizione del posto alloggio.

Articolo 3 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'Appalto ha una durata di tre anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.
2. L'Università si riserva la facoltà di valutare il servizio erogato e di verificarne la qualità, a proprio insindacabile giudizio. In caso detta verifica risulti positiva, la durata contrattuale può essere rinnovata per un ulteriore triennio.
3. L'avvio dell'Appalto è comunque condizionato alla verifica preliminare, che l'Università si riserva di far eseguire dai competenti uffici della Direzione generale, circa la conformità della Struttura rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia urbanistica, catastale, di prestazione energetica e di sicurezza impiantistica.

Articolo 4 – VALORE DELL'APPALTO

1. Il valore complessivo stimato per il primo triennio è pari ad euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), oltre all'IVA di legge, incrementabile di ulteriori euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), oltre all'IVA di legge, per i successivi tre anni, in caso di rinnovo.
2. L'Università si riserva la facoltà di applicare il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, co. 9, del D. lgs. 36/2023.

Articolo 5 – DESCRIZIONE, CONDIZIONI MINIME E CONDUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cui al presente Capitolato è destinato a soddisfare un'utenza composta da studenti e studentesse universitari. Il servizio consiste nel mettere a disposizione presso una struttura immobiliare posti alloggio distribuiti in camere, preferibilmente doppie e singole, arredate con un numero di letti, materassi, guanciali, armadi, comodini, sedie corrispondenti al numero di ospiti, nonché di un frigorifero, una scrivania e dei servizi igienici, oltre che dei necessari accessori e complementi.
2. Il numero minimo di stanze singole è pari a quattro. Deve inoltre essere garantita la presenza di almeno due ulteriori camere singole accessibili e attrezzate per persone con disabilità.
3. La struttura in argomento non deve distare più di tre chilometri dal Nuovo polo universitario, sito in via Monte Vodice, in Aosta.
4. Si richiede che siano inoltre inclusi i seguenti servizi:
 - a. servizio di accoglienza: si articola nella calendarizzazione delle assegnazioni dei posti alloggio, nella consegna del posto alloggio all'assegnatario/all'assegnataria e nella riconsegna al

termine del periodo, con contestuale sottoscrizione dei relativi verbali. Le copie dei verbali di consegna e riconsegna dei posti alloggio, sottoscritti da un referente incaricato dall'Appaltatore e dall'assegnatario/assegnataria, devono essere trasmesse, a cura dell'Appaltatore, al competente ufficio della Direzione generale entro sette giorni dalla sottoscrizione.

- b. servizio di connessione a internet;
- c. spazio comune espressamente dedicato alla cucina o possibilità di usufruire di pasti all'interno dello stabile;
- d. servizio di vigilanza/reception;
- e. servizio di manutenzione: il servizio deve essere assicurato per gli arredi e gli apparati, garantendo la disponibilità ed il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, con un obbligo di intervento entro le 24 ore;
- f. servizio di pulizia per le camere: la pulizia completa delle camere e dei relativi servizi igienici deve essere effettuata almeno due volte all'anno, la prima all'inizio dell'anno accademico, indicativamente nel mese di settembre e la seconda prima dell'inizio del secondo semestre, indicativamente nei mesi di gennaio/febbraio. A titolo esemplificativo, la pulizia deve consistere nella spolveratura a umido e lucidatura di tutte le superfici e dei punti di contatto, degli arredi, di porte e finestre con prodotti a base di cloro e/o alcol, lavaggio del pavimento e sanificazione dei servizi igienici con prodotti adeguati alla disinfezione degli stessi.
- g. servizio di pulizia per le parti comuni: la pulizia completa delle parti comuni, con particolare riferimento alla cucina, deve essere effettuata almeno tre volte alla settimana. A titolo esemplificativo, la pulizia deve consistere nella spolveratura a umido e lucidatura di tutte le superfici e dei punti di contatto, degli arredi, di porte e finestre con prodotti a base di cloro e/o alcol, lavaggio del pavimento e sanificazione dei servizi igienici con prodotti adeguati alla disinfezione degli stessi.

Si precisa che la pulizia di tutti gli ambienti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni relative ai Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021.

- 4. L'Università non garantisce né un numero minimo di studenti assegnatari/studentesse assegnatarie né il mantenimento del numero degli utenti indicati all'articolo 2, comma 2, per tutto il periodo di durata del contratto. L'Appaltatore non può richiedere modifiche al contratto per eventuale mancato utilizzo di posti alloggio.

Articolo 6 - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

- 1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile del Servizio, in qualità di referente nei confronti dell'Università per tutti gli aspetti inerenti alla gestione e al coordinamento delle attività previste nel presente Capitolato, i cui riferimenti, comprensivi di indirizzo PEC e recapito telefonico, devono essere comunicati all'Università prima della data di avvio del servizio. La figura nominata deve essere dotata di adeguate competenze professionali, di esperienza in ruoli simili e analoghi, se dipendente di idoneo inquadramento contrattuale con riguardo al Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, e di adeguato livello di responsabilità e di potere decisionale per la gestione del servizio.
- 2. Il Responsabile rappresenta l'Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni inviate dal RUP (Responsabile Unico di Progetto) o dal DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), nominati dall'Università, si intendono fatte all'Appaltatore; parimenti tutte le comunicazioni da parte dell'Appaltatore all'Università devono pervenire esclusivamente dal Responsabile del Servizio che deve essere reperibile almeno nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. In caso di assenza

- o impedimento temporaneo per ferie, malattia, infortunio, o altri accadimenti, l'Appaltatore deve provvedere alla sua sostituzione dando tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto al DEC.
3. L'Appaltatore deve possedere o dotarsi di tutto quanto previsto per l'esercizio delle attività oggetto del Capitolato: concessioni, autorizzazioni, abilitazioni, licenze e permessi. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi al rilascio e all'eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi.
 4. L'Università, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, può richiedere la documentazione relativa alle suddette autorizzazioni. La mancanza anche di una sola delle prescritte autorizzazioni e abilitazioni, o la mancata documentazione delle stesse da parte dell'Appaltatore, comporta la risoluzione del Contratto.
 5. L'Appaltatore si impegna a condurre i servizi oggetto del presente Capitolato e le attività connesse con diligenza, professionalità e decoro, rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, assicurando gli adempimenti descritti nel Capitolato e in coerenza con quanto offerto in sede di gara nell'Offerta Tecnica.
 6. Nello specifico, il servizio deve essere espletato nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a. norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
 - b. gli arredi devono essere conformi alle norme e devono rispondere alla funzione cui sono destinati con dimensioni adeguate allo stato dei luoghi, nonché fornire la più ampia garanzia di durata e funzionalità;
 - c. tutti i componenti che utilizzano e/o trasportano energia elettrica devono essere conformi alla vigente normativa di sicurezza elettrica, elettrostatica, elettromagnetica e di ergonomia del lavoro, con particolare riferimento al Marchio di Qualità IMQ, od equivalente a livello internazionale, ed essere in piena aderenza agli standard comunitari sull'immunità da emissione elettromagnetica con certificazione idonea;
 - d. norme tecniche e di Prevenzione Incendio;
 - e. osservanza, nell'esecuzione del servizio, di tutte le indicazioni operative e di indirizzo eventualmente comunicate dal DEC ed impegno ad eseguire nuovamente tutte le attività ritenute dal DEC non eseguite in maniera soddisfacente e/o conforme a quanto previsto dal contratto;
 - f. informazione tempestiva al DEC di ogni circostanza che incida o possa incidere sulla regolare esecuzione delle attività previste per il servizio;
 - g. sostituzione del personale addetto qualora sia ritenuto inadeguato dal DEC.
 7. L'Appaltatore deve infine assicurarsi che il proprio personale addetto osservi le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività connesse con l'Appalto, nonché tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Articolo 7 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI, RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC

1. L'Appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso i fruitori del servizio, i suoi dipendenti e collaboratori, le Amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero dall'espletamento del servizio che fossero causati da manchevolezze e negligenze nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto, esonerando da ogni responsabilità civile e penale l'Università. Quest'ultima si limita all'accertamento della buona esecuzione del servizio, dovendo l'Appaltatore di sua iniziativa, adottare gli adatti mezzi e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere.
2. L'accertamento degli eventuali danni per la mancata erogazione del servizio è effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore. A tale scopo il DEC comunica il giorno e l'ora per la valutazione dello stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione dell'Appaltatore o di un suo delegato. In caso di assenza dell'Appaltatore, il DEC procede autonomamente all'accertamento dello stato dei danni alla

presenza di due testimoni. A seguito dell'accertamento è redatto apposito verbale per la constatazione e la quantificazione del danno.

3. A garanzia di quanto stabilito al comma 1, all'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore deve consegnare, in originale o in copia conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento alle attività previste nell'ambito del contratto stipulato con l'Università, con un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro.

Articolo 8 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti, prima della stipula del contratto, l'Appaltatore deve costituire, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, una cauzione definitiva, a favore dell'Università, pari al 10% del valore complessivo dello stesso contratto (ossia dell'importo complessivo massimo stimato), mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.
3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata nel corso del triennio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione del Contratto. Lo svincolo è automatico.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore del contratto deve provvedere al reintegro. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. La cauzione deve avere validità a partire dal giorno di avvio del servizio sino al termine del contratto.

Articolo 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. L'Appaltatore deve disporre, per l'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, di adeguato personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere e deve garantire un numero di addetti sufficiente all'esecuzione efficiente e continuativa del servizio. Nello specifico, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a. adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività;
 - b. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - c. applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento (CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo) e dagli accordi integrativi territoriali, per la zona nella quale sono svolte le prestazioni;
 - d. rispettare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e collaboratore.

2. Gli addetti sono obbligati durante le attività presso la struttura a:
 - a. indossare idonea ed appropriata tenuta o divisa di lavoro;
 - b. recare esposto e ben visibile un apposito cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione dell'Appaltatore e le generalità dell'addetto, per consentire un'agevole identificazione da parte degli utenti;
 - c. mantenere durante lo svolgimento delle attività all'interno della struttura un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.
3. All'avvio dell'Appalto, l'Appaltatore trasmette all'Università l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio, contenente i nominativi e la relativa qualificazione professionale. L'Appaltatore, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco, comunicando all'Università, tramite PEC, tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto.
4. L'Appaltatore deve, senza alcuna riserva, sostituire il personale che nello svolgimento del servizio non offra garanzie di igiene, moralità e civile comportamento. A tal riguardo, l'Università può ottenere in qualsiasi momento, per gravi motivi (quali comportamento negligente o inappropriato e/o inidoneità allo svolgimento delle attività previste) e a giudizio insindacabile del DEC, l'allontanamento e la sostituzione del personale addetto.
5. Le eventuali infrazioni agli obblighi indicati nel presente articolo sono accertate dal DEC, anche su segnalazione degli utenti o con controlli a campione, e possono essere sanzionate dall'Università.

Articolo 10 - AVVIO DEI SERVIZI IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nelle more della stipula del contratto, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Università si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore l'avvio della prestazione oggetto del contratto, in tutto o anche solo in parte. L'Appaltatore deve dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite dall'Università e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato.
2. In caso di mancata successiva stipula del contratto, l'Università paga all'Appaltatore la quota del corrispettivo proporzionata alla durata effettiva del servizio.

Articolo 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'Università ha la facoltà di svolgere tutte le attività di controllo e di verifica di conformità in corso di esecuzione del servizio che ritenga opportune con qualsiasi modalità e in ogni momento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne dell'Università.
2. Nel caso di esito negativo dei predetti controlli, l'Università, in contraddittorio con l'Appaltatore, prescrive l'adozione delle necessarie azioni correttive. In caso di ulteriore esito negativo in relazione all'adozione delle sopracitate azioni o di ritardo nell'esecuzione delle stesse da parte dell'Appaltatore, l'Università può procedere alla risoluzione anticipata del Contratto.

Articolo 12 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene in soluzioni trimestrali anticipate. Le fatture devono riportare la seguente dicitura: "Servizio di posti alloggio".
2. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Appaltatore deve indicare nella fattura il codice univoco dell'Università UF2EU2 e il codice CIG.
3. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le fatture inerenti le prestazioni in oggetto devono essere emesse dall'Appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo

art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; l'Università eroga all'Appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Articolo 13 – PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il servizio in argomento deve essere pienamente e correttamente eseguito nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l'Appaltatore se non ottempera – per cause non dipendenti dall'Università ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, è soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
 - a. in caso di ritardo nell'avvio dell'Appalto rispetto al termine stabilito dal Contratto o dal verbale di avvio, penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg. solari; oltre i 15 gg. solari l'Università può procedere alla risoluzione del Contratto;
 - b. in caso di ritardo nella trasmissione dei verbali di consegna e di riconsegna del posto alloggio all'Università, penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo;
 - c. in caso di interruzione totale del servizio per cause imputabili all'Appaltatore, penale di euro 1.000,00 (mille/00) alla prima infrazione rilevata; a partire dalla seconda infrazione l'Università può procedere alla risoluzione del Contratto;
 - d. in caso di interruzione parziale del servizio per cause imputabili all'Appaltatore, penale di euro 500,00 (cinquecento/00) alla prima infrazione rilevata; a partire dalla seconda infrazione l'Università può procedere alla risoluzione del Contratto;
 - e. in caso di infrazioni agli obblighi previsti per il personale addetto nell'esecuzione delle attività operative all'interno della struttura (mancanza della divisa, mancata esposizione del cartellino di riconoscimento, comportamenti non consoni alla funzione svolta), penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni infrazione;
 - f. nel caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per l'Università – nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, si applica una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un importo massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna penale.
2. L'Università si riserva il diritto di risoluzione del Contratto, nonché di rivalsa sulla cauzione, nei seguenti casi:
 - a. gravi violazioni degli obblighi contrattuali nonché di tutte le prescrizioni di cui al presente Capitolato, non eliminate a seguito di formale diffida da parte dell'Università;
 - b. arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio;
 - c. insufficiente impiego di personale al fine di garantire la prevista qualità dei servizi; al riguardo l'Università si riserva la facoltà di ricorrere a controlli a campione;
 - d. fallimento dell'Appaltatore.
3. La risoluzione del Contratto è notificata dall'Università tramite PEC, nella quale è comunicata anche la data di cessazione del servizio.

Articolo 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore deve adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010. L'Università risolverà il Contratto qualora l'Appaltatore non rispetti la succitata legge.
2. L'Appaltatore e l'Università sono responsabili del trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Contratto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.

n. 196/2003 nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Tali dati possono essere utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore può citare i termini essenziali del Contratto per la partecipazione a gare od appalti.

Articolo 15 – ONERI DELLA SICUREZZA

1. A seguito della valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze, l'Università ne ha escluso l'esistenza, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza risulta essere pari a zero.

Articolo 16 - RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'Università si riserva il diritto di:
 - a. non procedere all'affidamento del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023;
 - b. procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
 - c. sospendere, re-indire o non aggiudicare il servizio;
 - d. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
2. Qualora l'Università entrasse in possesso di adeguata struttura da destinare a studentato nella città di Aosta nel periodo di durata dell'appalto, la stessa si riserva di risolvere il contratto.

Articolo 17 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi sono a carico dell'Appaltatore che assume ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

Articolo 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Valle d'Aosta.

Articolo 19 - RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle norme del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.